



COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

tel. (0364) 637009 - fax 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

Accertamento sanitario obbligatorio

Prot. n. 3373

Sellero, lì 24 agosto 2022

ORDINANZA N. 19

Oggetto: **Disposizione di accertamento sanitario obbligatorio.**

IL SINDACO

Premesso:

che l'articolo 32 della Costituzione Italiana, ripreso dall'art. 1 della legge istitutiva del Servizio Nazionale (L. 13 dicembre 1978, n. 833) sottolinea come ogni cittadino abbia il diritto alla tutela della salute fisica e psichica e che tale tutela deve essere attuata rispettando la dignità e la libertà della persona;

che in una ampia accezione, quindi, ogni trattamento sanitario tendente a perseguire il benessere fisico e psichico di un cittadino deve essere libero e voluto essendo "la libertà individuale inviolabile" (articolo 13 della Costituzione);

che tuttavia esistono precise situazioni in cui è possibile derogare a questo principio e quindi attuare obbligatoriamente un trattamento nei confronti di un cittadino. Si tratta di condizioni specificatamente indicate da alcuni dispositivi legislativi, che legittimano il superamento dell'obbligo del consenso cosciente ed informato del paziente, la cui salute, in tali casi, deve essere tutelata in quanto bene ed interesse della collettività, oltre che del soggetto stesso;

che i trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori, rappresentano, quindi, atti di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei trattamenti sanitari necessariamente volontari;

che in generale si deve intendere per trattamenti sanitari tutti quegli atti che l'esercente una professione sanitaria compie su una persona allo scopo di tutelare la salute, mentre per accertamenti sanitari si intendono quelle attività a carattere diagnostico costituenti momento preliminare-conoscitivo finalizzato a formulare la diagnosi e/o ad individuare la più idonea terapia.

Tenuto conto:

che l'art. 33 della legge n. 833/1978 stabilisce che:

- a) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari (comma 1);
- b) nei casi di cui alla stessa legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura (comma 2);
- c) gli accertamenti (ASO) ed i trattamenti obbligatori (TSO) sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico (comma 3);
- d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato (comma 5);

che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

che la legge n. 833/1978 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in ordine agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari obbligatori;

che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la

stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

che in data odierna è pervenuta la proposta motivata per un accertamento sanitario obbligatorio nei confronti del Sig. Omissis nato a ---- il ----- e ivi residente in Via ----- n. -----, da parte del medico curante Omissis;

che l'ASO non può essere imposto al singolo nel suo esclusivo interesse, ma solo quando ricorre, oltre all'interesse del singolo, un riconosciuto interesse della collettività che verrebbe compromesso dal rifiuto a curarsi;

Rilevato che le segnalazioni del Sindaco evidenziano problematiche quali: agitazione psicomotoria, anomalie comportamentali, atti osceni in luogo pubblico, irritabilità e aggressività in paziente affetto da sindrome frontale post-traumatica e disturbo dell'umore;

Considerato, pertanto:

che è necessario adottare un provvedimento che prescriva l'accertamento sanitario nei confronti del signor Omissis presso l'Ospedale di Esine;

che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di rischio per il soggetto interessato e per la collettività, in quanto la situazione del sig. Omissis determina condizioni critiche per la sua permanenza presso il domicilio di ----- in Via ----- n.---;

Tenuto conto, inoltre che non si è provveduto a dare all'interessato comunicazione preventiva di avvio del procedimento essendo necessario procedere con la massima urgenza al fine di garantire piena tutela della sua salute;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visti gli artt. 32 e 33 della legge n. 833/1978;

ORDINA

nei confronti del signor Omissis, nato a ---- (Bs) il ----- e ivi residente in Via ----- n.-----, l'accertamento sanitario obbligatorio presso l'Ospedale di Esine;

DISPONE

che gli accertamenti sanitari obbligatori disposti con la presente ordinanza siano accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato e che, in mancanza di tale consenso e partecipazione, potranno essere disposte a cura della struttura sanitaria i mezzi coercitivi per l'attuazione del presente provvedimento;

che il presente provvedimento ha un'efficacia massima di giorni sette, salva eventuale proroga ovvero revoca anticipata rispetto a tale termine;

AVVERTE

che l'accertamento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 5 della legge n. 833/1978, e dovrà altresì valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dall'art. 34, comma 4 della stessa legge, ossia se concorrano le condizioni per l'emissione di un provvedimento di proposta di Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di degenza ospedaliera;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia notificata al sig. Omissis quale soggetto interessato;
- b) sia notificata a mezzo PEC all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
- c) sia notificata alla Stazione Carabinieri di Cedegolo.

IL SINDACO
F.to Giampiero Bressanelli